

LA PRATICA DELL'ADDESTRAMENTO CANI
DISTURBO E ABBATTIMENTO DI FAUNA
SELVATICA
IN PERIODO DI CHIUSURA DELLA CACCIA



INTRODUZIONE

La Direttiva Uccelli 147/2009 all'articolo 5 stabilisce che "gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: d) **di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva.**

Il divieto di disturbo della fauna selvatica nel periodo di riproduzione e dipendenza dei piccoli non è stato espressamente tradotto nella normativa italiana, che in questo senso mancava di ottemperare a una norma di buon senso stabilita dal legislatore comunitario.

Solo nel 2009 con le "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE" l'Italia ha recepito il divieto inserendo all'articolo 21) DIVIETI alla lettera o) le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge».

La modifica dell'articolo è ingannevole, in quanto al divieto segue subito la deroga "fatte salve le attività prevista dalla presente legge". Fra queste attività vi è quella che rappresenta per sé il maggiore disturbo deliberato della fauna selvatica, ovvero l'addestramento cani, che quindi continua a essere praticato in Italia tutto l'anno, a dispetto della modifica normativa.

La pratica dell'addestramento cani è l'attività in cui il cane è lasciato libero di ricercare, individuare e "fermare" la fauna selvatica (dagli ungulati, alla lepre alla selvaggina di penna) su un territorio naturale, al fine di segnalarlo al cacciatore. E' una attività propedeutica alla caccia e serve ad affinare le capacità selettive dell'animale per la specie o le specie di interesse venatorio prescelte, oltre che a inibire la predazione sulle stesse, limitandosi alla "segnalazione". E' evidente che, essendo il cane un predatore, la sua attività di ricerca della fauna selvatica è un disturbo per la stessa.

Vi è una corposa letteratura scientifica che ha indagato sul disturbo¹ della fauna selvatica (uccelli e mammiferi prevalentemente) da parte dei cani ed è ormai indiscusso che la presenza di cani senza guinzaglio in spazi naturali rappresenti uno "stimolo minaccioso" (threatening stimulus) per gli animali selvatici, in grado di alterare il loro normale comportamento. Secondo uno studio statunitense del 2007 "Four-legged friend or foe? Dog walking displaces native birds from natural areas"² la presenza di cani in un'area naturale causa un disturbo tale alla fauna selvatica da determinare una riduzione del 35% nella biodiversità aviaria e del 41% nell'abbondanza di individui.

In questo quadro non sorprende quanto scritto dalle associazioni di protezione ambientale italiane in *Acquisizione parere relativo alla individuazione di una zona cinologica stabile di tipo B in territorio di Mussomeli – art.4, Legge regionale 8 maggio 2001, n.7 – Riscontro. Rif.: nota prot. 33912 del 07/05/2021* "le attività delle zone cinologiche, di addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia induce numerosi e vari tipi di impatti, quali quelli derivanti dal disturbo provocato dal passaggio dei cacciatori accompagnati da cani da caccia e dei partecipanti delle gare e manifestazione cinofile; dall'inquinamento acustico dovuto allo sparo, nonché impatti a carico della qualità dell'ecosistema (componente suolo in primis), a causa del

¹ Ad esempio <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2391219/>

² <https://wilderness-society.org/wp-content/uploads/2019/04/Dogs-as-agents-of-disturbance-Michael-A.-Weston-and-Theodore-Stankowich.pdf>

possibile abbandono dei bossoli, composti da plastiche e metalli come il piombo. Gli effetti di disturbo dovuti all'azione di sparo e di passaggio, possono portare ad un allontanamento della fauna, con conseguente sottrazione di spazi utili all'insediamento, alimentazione e riproduzione. Risulta evidente come il disturbo arrecato dall'attività cino-venatoria sia tale da ostacolare l'utilizzo dei biotopi da parte di molte specie, soprattutto ornitiche: gli uccelli cercheranno siti alternativi più tranquilli [...]. Inoltre, le varie categorie di uccelli presentano livelli differenti di sensibilità al disturbo in funzione delle diverse caratteristiche biologiche e comportamentali e della dipendenza da diversi habitat. Tali conseguenze negative sono ulteriormente amplificate e maggiormente impattanti laddove riguardino periodi particolarmente critici per la fauna (ad esempio condizioni climatiche sfavorevoli; periodo prima e durante la riproduzione, ecc.), suscettibili di compromettere lo stato di conservazione delle popolazioni; [...] In particolare, in ordine alla specifica attività dei cani da caccia, si richiamano a titolo d'esempio il disturbo generico, il prelievo accidentale (abboccamento) nidiacei a terra, piccoli; l'inseguimento di fauna selvatica non cacciabile presente sul sito, ecc.;

Stessa opinione ha anche la Regione Emilia Romagna che nel suo Piano faunistico venatorio, rapporto di incidenza (pag. 53) scrive "L'attività che si svolge all'interno di queste zone di addestramento cani, che può prevedere anche la facoltà di sparo, non è compatibile con le esigenze di tutela della fauna, poiché il disturbo e la pressione sul territorio possono essere notevoli."

Un simile parere è adottato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 193 del 2013 dove, citando ISPRA, afferma come consentire l'allenamento e l'addestramento dei cani *"determina un evidente ed indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta e indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate"* in quanto si svolge *«durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici (dalla stagione degli accoppiamenti all'indipendenza della prole dalle cure parentali)»*, e che, pertanto, tale attività non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di settembre, escludendo in ogni caso i mesi che vanno da febbraio ad agosto, come chiarito nei pareri indirizzati alle regioni in merito alle proposte di calendario venatorio."

Questa affermazione di ISPRA si ripete d'altronde nei pareri che la stessa rilascia in risposta alle bozze di Calendari Venatori Regionali, si veda ex multiplis il parere rilasciato a Regione Lombardia per il 2023:

"L'inizio dell'attività di addestramento cani prevista in alcune unità amministrative regionali a partire dal 18 agosto 2023 appare prematuro in quanto a quella data alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile e suggeribile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)".

I pareri ISPRA si ripetono regolarmente a ogni bozza di calendario venatorio proposto dalle Regioni perché la tutela della fauna selvatica contro il disturbo deliberato legato alla pratica dell'addestramento cani nel periodo riproduttivo non è normata dalla legge nazionale, bensì lasciato in capo alle stesse Regioni.

La legge nazionale 157/92 all'art. 10 comma 8, lettera e) unicamente permette di stabilire *"le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;"*

Questa formulazione generica, senza limiti di tempo e di spazio, apre a nostro avviso due vulnus all'impianto normativo voluto dal legislatore comunitario, il primo legato al disturbo appunto, il secondo all'abbattimento di esemplari selvatici in periodo riproduttivo.

IL DISTURBO

L'addestramento cani in Italia su tutto il territorio agro silvo pastorale nazionale è disciplinato dalle leggi regionali e annualmente dai calendari venatori. E' un'attività che un limite temporale, come richiesto da ISPRA e dettato dai principi di conservazione, di cioè doversi esercitare al di fuori dal periodo sensibile per le specie ornitiche, ovvero quello della costruzione del nido/allevamento dei piccoli/dipendenza degli stessi dai genitori. In pratica ISPRA suggerisce di escludere i mesi da febbraio ad agosto.

Esiste però la possibilità di addestrare i cani **tutto l'anno** in specifiche zone, dette Zone Addestramento Cani (**ZAC**), chiamate nelle regioni anche Aree Cinofile (AC) o Campi Addestramento Cani (CAC). Le normative regionali prevedono anche un dedalo di tipologie, dividendo fra zone di addestramento temporanee o permanenti, in aree di pregio naturalistico o senza pregio, con addestramento tutto l'anno o solo in determinati periodi (che comunque abbracciano i mesi di riproduzione della fauna), per ungulati o per avifauna, con facoltà di sparo o senza. Queste aree possono essere situate in aree di caccia gestita pubblicamente (gli Ambiti Territoriali di Caccia, ATC, o i Compensori Alpini di Caccia, CAC), oppure inseriti dentro strutture di gestione private, specificatamente le aziende faunistico venatorie (AFV) o agro turistico venatorie (AATV). Né le Regioni, né tantomeno lo Stato hanno completa contezza di quante e quali siano queste aree: persino nei Piani Faunistico Venatori le ZAC istituite dentro le Aziende non vengono computate. La regione Toscana ad esempio all'art. 24 della legge 3 del 1992 stabilisce che la superficie autorizzata per le ZAC "non può risultare superiore al 2% [del territorio regionale] di cui lo 0,5% può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma". Però "le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agriturismo- venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma". Considerando solo le Aziende Faunistico Venatorie, per le quali è possibile autorizzare fino a 100 ettari di ZAC, vi sarebbero 21.200 ettari di ZAC nelle 212 Aziende faunistico venatorie, di cui non vi è memoria nel Piano (che infatti dichiara solo 14.000 ettari di ZAC).

Vista la lacunosità delle informazioni presentate nei Piano Faunistico Venatori regionali, il CABS ha svolto una ricerca indipendente che oltre alla consultazione degli stessi, ha coinvolto telefonicamente alcune aziende privatistiche (AATV e AFV) e la ricerca nelle pagine web degli ATC, estrapolando ulteriori dati, pur sempre parziali: è evidente come sia impossibile arrivare a una mappatura sufficiente del territorio.

Una cifra di partenza porta a evidenziare come vi siano almeno 365.000 ettari di territorio nazionale in cui si pratica l'addestramento cani in periodo di riproduzione della fauna. Mancando i dati di numerose Regioni, nonché moltissime delle ZAC istituite nelle aziende faunistiche, normalmente di estensioni maggiori rispetto a quelle censite nei PFV, è molto probabile che il territorio complessivo delle ZAC in Italia si aggiri piuttosto sul 1.000.000 di ettari.

La tabella sottostante rappresenta il nostro tentativo di recuperare e riassumere con la maggior accuratezza possibile dati sulle dimensioni delle ZAC in Italia:

REGIONE	SUPERFICIE ETTARI	NUMERO AREE	FONTE E NOTE
Abruzzo	12.388 (oltre a circa 53.000 temporanee)	34 (oltre a circa 200 temporanee)	PFV Abruzzo 2020-2024. Escluse le aree temporanee che non dovrebbero superare i 350 ha**
Alto Adige			Nessuna informazione disponibile
Basilicata	548	24	Rapporto preliminare a PFV
Calabria	4.470	17	Dati parziali online
Campania	2737,51	53	Dati parziali. Escluse le Aziende e provincia a Napoli

Emilia Romagna	21.794	213	PFV Emilia Romagna 2018-2023. Accesso agli atti. Mancano le ZAC in aziende
Friuli	227	10	PFV. Non sono qui computati il min. 20% di ogni distretto di caccia da dedicare a ZAC
Lazio	2.183,61	17	Escluse le ZAC in AATV e AFV
Liguria	2.160	71	PFV Liguria (Sono escluse le ZAC presenti in Aziende Agro Turistico Venatorie e faunistico venatorie)
Lombardia	191.180	200	PFV Lombardia non approvato – 2022
Marche	20.417,61	84	PFV Marche 2019 Accesso atti province per aziende venatorie
Molise	9.954	17	PFV Molise 2016-2021
Piemonte	14.457,39	160	Dati completi per le aziende e parziali per il resto del territorio
Puglia	1.360	49	PFV Puglia 2018-2023. Mancano le Zone addestramento interne a 21 Aziende faunistico venatorie
Sardegna	2.811	79	Escluse le ZAC in aziende. Dall'accesso agli atti appaiono più ettari per le ZAC con sparo di quanto segnalato nel PFV per le ZAC con o senza sparo
Sicilia	1.841	53	Dati parziali
Toscana	14.647	310	P.R.A.F. Toscana e Geoportale. Escluse le ZAC in AATV e AFV*
Trentino	2.000	200	PFV Trentino 2010
Umbria	5.399,51	25	PFV. Escluse le ZAC in aziende
Valle d'Aosta	174,5	3	Accesso agli atti alla Regione 2022
Veneto	1.677	57	Dati parziali relativi alle sole ZAC con sparo. Sono escluse anche le aziende (AATV Brussa 150 ha con sparo)
TOTALE	365.427,13	1842	

* Nella sola provincia di Firenze, dove l'addestramento cani è permesso nelle Aziende (AFV e AATV), risultano 40.162,30 ha di zone dove si possono addestrare cani. Il totale regionale sarebbe quindi molto superiore a quanto dichiarato nel PFV regionale

** In realtà il solo ATC di Sulmona ha autorizzato nel 2023 ben 6 aree cinofile temporanee (Monte Playa: 586 ha, Monte Pratello: 1382 ha, Colle Mitra: 1941 ha, Roccacinquemiglia: 843 ha, Frattura vecchia: 577 ha, Valle Corvo: 804 ha) per 6.133 ettari. L'ATC di Avezzano ha istituito 20 aree cinofile temporanee, per le quali fornisce la cartografia, ma non gli ettari. Abbiamo riprodotto un campione di 8 di queste misurando un'estensione media di 380 ettari. Ne consegue che solo in questo ATC vi sono 7.600 ettari di zone addestramento cani. L'ATC Vastese ha 4895 ettari di aree cinofile temporanee. L'ATC Aquila ne ha 5910. Pescara 7903. Avendo l'Abruzzo 11 ATC stimiamo che le Aree cinofile temporanee coprano fra i 50.000 e i 55.000 ettari.

Sebbene le varie delibere regionali appaiano voler diminuire l’impatto di questa attività sulla fauna nidificante, ad esempio vietando l’addestramento nei mesi delle covate di alcune specie oppure escludendo aree ritenute particolarmente sensibili, nella realtà non vi è un approccio coerente e unitario e le ZAC vengono costituite anche in aree a grande naturalità, spesso ai margini di parchi e riserve, con un evidente disturbo della fauna nidificante.




Fig. 1: Habitat della Zona Addestramento Cani “La Starna” a Castelgrande (Potenza). Estesa per 400 ettari, di cui 50 ettari dedicati allo sparo tutto l’anno. (fonte Facebook)

Prendendo solo una lista non esaustiva di casi, quelli che saltano immediatamente all’occhio e di cui si è a conoscenza diretta, si consideri come in Piemonte le ZAC con sparo della AATV “La Baraggia” e “la Ghiandaia” sono situate ai bordi della Riserva Naturale Orientata della Regione Piemonte “le Baragge”.

In Umbria (ma anche in altre regioni) le ZAC sono costituite addirittura nelle ZPS. Al punto 6.2.3 del PFV 2019-2023 si legge “nelle ZPS non è consentita la costituzione di nuove ZAC e nemmeno l’ampliamento di quelle esistenti (art. 5 “*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS*”, D.M. 17 ottobre 2007 e DGR n. 226/2009 di recepimento)”, deducendovi che quindi queste zone sono già insistenti su aree di notevole pregio ambientale.

In Abruzzo la S.O.A specificatamente denuncia che le ZAC sono istituite in zone di alto valore naturalistico come ad esempio la Piana delle Cinque Miglia, di 598 ha. (dove nidificano Tottavilla, Allodola, Quaglia, Calandro, Ortolano, Averla piccola), il monte Labbrone, 1.0161 ha. (nidificazione Quaglia, Calandro, Allodola, Tottavilla), Colle Meruci, di 803 ha. (Averla piccola, Quaglia, Allodola, Tottavilla), Piano Aremogna, di 169 ha. (Calandro, Allodola, Quaglia, Tottavilla). In questi ambienti sono state autorizzate ZAC di tipo B, quindi con addestramento dei cani durante tutto l’anno, perché “zone non importanti dal punto di vista naturalistico”. Fra le zone di addestramento invece temporaneo istituite dall’ATC Avezzano ve ne sono inoltre almeno due situate proprio sul bordo del Parco Regionale Sirente Velino (ZAC Aielli e Cerchio-Collarmele), in aree importanti per la riproduzione del Calandro, dell’Ortolano, dell’Averla piccola, della Tottavilla e in aree di

alimentazione per il Grifone e il Gracchio corallino, nidificanti all'interno del parco e in particolare nelle vicine Gole di Celano. Tra l'altro l'istituzione di queste aree cinofile temporanee non risulta essere stata oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale nonostante la palese potenziale interferenza con le specie presenti nella limitrofa ZPS. Ben 4, tre nell'ATC Roveto-Carseolano e una in quello L'Aquila, sono individuate addirittura dentro siti Natura2000 protetti dalla UE; 23 sono poste a confine con i siti Natura2000, in molti casi con i parchi nazionali del Gran Sasso e della Maiella; 21 sono all'interno di Important Bird Areas definite a scala europea. L'ATC Sulmona ha creato sette vastissime aree cinofile temporanee in zone come Monte Pratello, il Genzana oppure Monte Mitra di estremo valore per l'orso, con la conseguenza paradossale che in primavera ed estate si può andare in giro con mute di sei cani per ciascun conduttore mentre in periodi di caccia si può usare un solo cane.

In Puglia la LIPU nel 2010 (<http://www.lipucapitanata.it/index.php/zone-di-addestramento-cani-aperte-allo-sparo-tutto-lanno-per-i-cacciatori/>) denunciava la realizzazione di una ZAC di 53 ettari addirittura con possibilità di sparo in Bosco Mezzana, agro di Alberona, inserito nella Important Bird Area “Monti della Daunia”: ancora oggi la ZAC è autorizzata.

In Sicilia la Regione istituisce ZAC B con sparo in aree “in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica ed è costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale”, però il WWF-Italia Nostra-Legambiente e LIPU segnalano che la ZAC di tipo B (con sparo) di Mussomeli è inserita dentro e su richiesta dell'azienda faunistico venatoria “Cardinale”, che per sua stessa ragione fondante, secondo la normativa nazionale, è una azienda che insiste su un territorio di grande valenza ambientale, ed infatti la ZAC confina con una Oasi ed è prossima a una ZSC. Nonostante le memorie predisposte dalle associazioni, la ZAC è istituita.




Fig. 2: ZAC con sparo Mussomeli, costituita dentro una Azienda Faunistico Venatoria, a lato di un'oasi di protezione, istituita per la tutela della Coturnice di Sicilia, Lepre italiana, Coniglio selvatico

Da questa prima parziale ricognizione emergono quindi le forti criticità legate alle Zone Addestramento Cani:

1) il territorio naturale su cui si autorizza questa attività di forte disturbo sulla fauna (come riconosciuto da ISPRA e dalle stesse amministrazioni) – è esteso per centinaia di migliaia di ettari su scala nazionale. Ogni area di addestramento non va pensata come uno spazio ridotto di poche migliaia di metri: le ZAC hanno dimensioni che vanno dalle decine di ettari, ad alcune centinaia di ettari, fino a migliaia di ettari.

2) le zone in cui si pratica l'addestramento non vanno intesi come campi con poca naturalità, recintati o ad erba bassa, in contesti semiantropizzati, bensì sono veri e propri habitat naturali di grande pregio: boschi maturi, prati stabili, prati umidi, arbusteti, brughiere, praterie, prati cespugliati, utilizzati per la nidificazione da specie di avifauna in forte calo su scala europea (succiacapre, allodola, tottavilla, quaglia, albanella minore, calandro, ecc..)

3) L'attività è di base permessa tutto l'anno. In alcune regioni vengono introdotte delle limitazioni temporali, restrizioni che sono però estremamente variabili e non coprono **in nessun caso** l'intero periodo di riproduzione e allevamento dei piccoli. La Sicilia per esempio per le zone di addestramento a maggiore pregio ambientale stabilisce che l'attività non venga svolta nel periodo 15 marzo/30 luglio, lasciando però in questo modo scoperto il mese di agosto, a tutti gli effetti interessato dalla cura parentale verso i nidiacei. La provincia di Biella richiede di non effettuare l'addestramento cani in un periodo variabile dal 15 di aprile/1 maggio al 15 di agosto a seconda della fascia altitudinale del sito.

4) in mancanza di una normativa vincolante a livello nazionale e regionale, non vi è né una conoscenza a livello statale, né un controllo su tali aree. Ogni ZAC è autorizzata con atto a parte e, a meno che la proposta di istituzione non interessi un SIC, ZSC o ZPS (o le immediate vicinanze), non è prevista neppure una valutazione di incidenza ambientale. A livello regionale, come dimostrano i risultati delle nostre richieste di accesso all'informazione ambientale, la maggior parte delle Regioni non risponde o risponde in maniera incompleta. Anche nei PFV non sono inserite di regola le superficie autorizzate per le ZAC entro le aziende venatorie. Gli stessi vincoli sulle dimensioni e la tipologia di habitat (di maggiore o minor pregio ambientale) che vengono menzionati nelle leggi o negli ordinamenti regionali appaiono disattese nei fatti, come nel caso dell'Abruzzo. In aggiunta, come è il caso dell'Abruzzo, gli stessi decreti istitutivi delle ZAC spesso contraddicono i termini stabiliti nel PFV.

CACCIA TUTTO L' ANNO

Una sottocategoria di ZAC prevede anche la possibilità di abbattere gli animali, come parte dell'addestramento; vengono dette Zone Addestramento Cani con sparo. La normativa regionale prevede che la fauna abbattuta sia di allevamento, previamente acquistata nei centri di riproduzione della selvaggina e liberata sul territorio poco prima dell'addestramento con sparo. Alcune regioni, non tutte, prevedono anche la marcatura degli esemplari liberati. Le specie normalmente interessate da questa pratica sono la Quaglia, la Pernice rossa, il Fagiano, la Starna, il Germano reale e la Lepre. Tutte le Regioni (escluse Val d'Aosta e Trentino Alto Adige) autorizzano questa pratica durante tutto il corso dell'anno.



Fig. 3: esempio di zona addestramento cani di 400 ettari con facoltà di sparo tutto l'anno (tranne martedì e venerdì)

Come le stesse aziende venatorie ci tengono a rimarcare per i clienti, le ZAC con sparo sono di fatto “caccia 365 giorni all’anno”. Effettivamente la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento ondivago su questa materia specifica.

Nel 2003 su ricorso della LAC il T.A.R. Piemonte annulla le determinate del Dirigente del Settore Caccia - con le quali sono state istituite, nell’ambito di individuate Aziende Agri Turistiche Venatorie, zone di tipo C per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma, con facoltà di sparo su alcuni esemplari di fauna selvatica in prestabiliti periodi dell’anno. I giudici muovono dall’assunto che “l’allenamento e l’addestramento dei cani con facoltà di sparo costituisce una vera e propria forma di caccia”, con la conseguenza che, diversamente da quanto previsto nelle determinate impugnate, “l’allenamento con facoltà di sparo (deve) essere contenuto nei limiti previsti per la caccia; (pertanto) solo all’interno di tali periodi di riferimento può essere rilasciata l’autorizzazione”.

Il Consiglio di Stato, sez. VI sent. 814 del 30 novembre 2004, invece ribalta il verdetto con queste considerazioni:

1) Sotto un primo profilo deve osservarsi, che nel sistema di disposizioni dettate dalla legge 11.02.1992, n. 157, a protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, l’attività di addestramento ed allenamento a tale scopo dei cani forma oggetto di specifica e settoriale regolamentazione rispetto all’ordinario esercizio dell’attività venatoria quale definito dall’art. 12 della legge predetta. Stabilisce l’art. 10, comma ottavo, della richiamata legge n. 157/1992 che i piani faunistici venatori comprendono, tra l’altro, “le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”. Detta attività si pone in rapporto di specialità rispetto al “genus” dell’attività venatoria in senso lato, quale definito dall’art. 12 della legge medesima. Se, invero, il Legislatore avesse inteso assimilare “tout court” l’attività di addestramento alla caccia dei cani all’ordinaria attività venatoria quanto ai luoghi e periodi di esercizio, nulla avrebbe disposto al riguardo, trovando in conseguenza applicazione la disciplina generale sul prelievo venatorio. Diversamente, per specifica scelta normativa, l’addestramento ed allenamento dei cani può formare oggetto di speciale regolamentazione ai sensi dell’art. 10, comma ottavo, lett. e), della legge n. 157/1992 quanto alle “zone e i periodi”. L’arco temporale di svolgimento non deve, pertanto, essere necessariamente coincidente, nei casi di sparo consentito su “fauna di allevamento appartenente alle

specie cacciabili”, con quelli ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della legge predetta per l’abbattimento di esemplari appartenenti alla “fauna selvatica”.

2) Su un piano concettuale l’attività di allenamento e di addestramento dei cani alla caccia si configura indirizzata all’ acquisizione di capacità e destrezza di detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in posizione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’anno solare, nel cui ambito le attitudini in precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione

3) L’art. 10, comma ottavo, della legge n. 157/1992, differenzia l’attività di allenamento e di addestramento dei cani alla caccia rispetto all’ordinaria attività venatoria, oltre che per la localizzazione sul territorio in specifici ambiti, anche per l’oggetto, che è individuato con riferimento anche a “fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili”. Si tratta di nozione che si differenzia da quella di “fauna selvatica” nei cui confronti sono indirizzati gli atti di abbattimento e di cattura che ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 157/1992, costituiscono l’ordinario “esercizio venatorio” assoggettato ai limiti temporali di cui al successivo art. 18. In armonia con detta previsione l’art. 13 della L.R. Piemonte 04.09.1996, n. 70, ha, demandato alla Giunta Regionale, per ciò che interessa la presente controversia, l’istituzione nelle aziende agri turistiche venatorie di “zone in cui sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna di allevamento” appartenente a specie ivi elencate.

Il Consiglio di Stato quindi sorvola sulla delicata (filosofica) questione del quando un esemplare allevato, liberato, assuma le caratteristiche di fauna selvatica, ma si concentra sul fatto che *ex lege* una cosa è la caccia, altra cosa l’addestramento e conclude dicendo che “le preoccupazioni esternate dalla L.A.C. circa la possibilità che l’attività presa in considerazione dall’art. 10, comma ottavo, lett. e), della legge n. 157/1992, possa costituire un surrettizio esercizio venatorio, mettono in discussione non il merito dei provvedimenti attuativi emessi dalla Regione Piemonte – che per quando prima esposto trovando valido referente nella normativa nazionale e regionale - ma rifluiscono sui controlli dell’Amministrazione sul corretto esercizio dell’attività addestrativa . Detti controlli devono, invero, garantire: la rigida osservanza dei limiti territoriali all’uopo destinati; la connessione dell’abbattimento di animali per l’esclusiva ed effettiva preparazione dei cani alla caccia; che l’abbattimento stesso abbia ad oggetto fauna di allevamento immessa nelle zone stesse per i soli fini addestrativi, con rigorosa sanzione di ogni condotta efferativa.”

Nonostante questo parere del Consiglio di Stato ancora nel 2009 la Procura di Firenze invita la P.G. a notificare eventuali infrazioni alla legge sulla caccia, in merito a "casi di esercizio della caccia" nelle Aree Addestramento Cani, in periodo di caccia chiusa. La richiesta, motivata da sollecitazioni a più riprese pervenute dal Gruppo Guardie Volontarie WWF, richiama espressamente l'art 24 della L.R. Toscana n. 3/94, e l'art. 10, comma 8, lett.e) l.n. 157/92, che regolamentano le zone addestramento cani.

La Procura di Firenze, acquisendo in sostanza quanto asserito dal WWF fiorentino, ritiene che in periodo di caccia chiusa non sia possibile effettuare l’addestramento cani "con sparo", dal momento che nella legge regionale non si fa riferimento a periodi specifici entro i quali svolgere tale attività. Ricorda anche che comunque l’attività di abbattimento nei confronti di specie selvatiche cacciabili (art.8), anche se di allevamento, deve rientrare nell’ambito del periodo di caccia consentita (Calendario venatorio). La Procura fa riferimento anche a una sentenza della Corte Costituzionale del '90 (quando ancora era in vigore la vecchia legge cornice 968/77), ritenendola ancora valida, che assimila la fauna di allevamento alla fauna selvatica, una volta liberata.

La parola fine sulla questione giuridica è posta da una seconda sentenza del Consiglio di Stato, Sez V dell'11 febbraio del 2013. La sentenza si riferisce all'appello della Provincia di Verona in merito al parziale accoglimento da parte del Tar del ricorso della L.A.C. sull'individuazione delle zone destinate ad allevamento e addestramento dei cani da caccia in applicazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale 2007-2012. Le argomentazioni sono le stesse del 2004: l’addestramento cani anche se con sparo è altro dalla caccia.



Fig. 4: La AATV Bonicelli su Youtube descrive l'addestramento cani come "caccia 365 giorni l'anno"

Il Consiglio di Stato realizza sicuramente una disamina corretta del fenomeno "addestramento con sparo" dal punto di vista giurisprudenziale, riconoscendo una diversità formale fra caccia e addestramento con sparo, però non coglie il senso del rischio che la L.A.C. nei suoi ricorsi ha portato alla luce.

Innanzitutto vi è il tema disturbo deliberato della fauna selvatica, presente sui siti individuati, che se già è notevole con il semplice addestramento, lo è a maggior ragione quando in aggiunta vi si spara. In secondo luogo vi è l'estensione di tali aree e il loro livello di naturalità. Come sopra menzionato, alla nostra disamina, in assenza di limiti imposti nella normativa nazionale, le zone di addestramento cani con sparo sono spesso aree a grande naturalità e di estensioni enormi, di centinaia fino a un migliaio di ettari. Questo è il caso specifico delle AATV. Le Aziende agro turistico venatorie sono teoricamente aree di scarso pregio ambientale, "finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria". In realtà sono semplicemente zone rurali, in cui si pratica un'agricoltura non intensiva, quindi proprio quelle di maggior pregio per la fauna selvatica legata agli ambienti di prato, pascolo e piccoli appezzamenti coltivati. E' qui, su superfici enormi, che si liberano esemplari, ad esempio di quaglia, in aprile, maggio o agosto, pretendendo di escludere che in migliaia di ettari non si vada a uccidere (per sbaglio o deliberatamente) esemplari in migrazione.

Leggiamo sui siti venatori: "Anche la copertura vegetale, è quantomai diversificata, alternandosi vigneti con boschi, prati e aree incolte. Territorio questo, particolarmente vocato ad ospitare la fauna selvatica" (AATV La Centuriona, AL). "Fitti boschi di rovere fanno da cornice alle distese di erba medica, siepi di rovi delimitano vastissimi campi di frumento e pascoli, con laghetti e piccoli corsi d'acqua che attirano la selvaggina anche nella stagione calda" (AATV Rivergaro, PC). "In un meraviglioso habitat costituito da radure spontanee di baraggia, boschi di betulla, pioppeti e incolti naturali, vengono immessi e ripopolati animali stupendi come fagiani, starni e pernici rosse, che i nostri clienti, attraverso permessi giornalieri possono

cacciare tutto l'anno.” (AATV la Baraggia, BI). “Oltre 100 campi a perdere, coltivando grano, sorgo, grano saraceno, colza, erba medica, e saggina” (AATV Montecatino, AL). “Il terreno è costituito da colline coltivate

principalmente a erba medica, che si alternano a boschi di querce, terreni incolti, laghi, torrenti e fiumi.” (AATV San Fiorano, PU).




Fig. 5: Conferma che si può abbattere fauna in un'area di 1300 ettari tutto l'anno

Fermo restando che nessuno, neppure molte delle stesse Regioni, sia in grado di avere uno sguardo di insieme sulle ZAC con sparo autorizzate, essendo le autorizzazioni spezzettate in singoli provvedimenti amministrativi (e infatti alla nostra richiesta di accesso all'informazione ambientale, le poche informazioni pervenute sono risultate incomplete), qui di seguito elenchiamo un piccolo campionario di ZAC con sparo “monstre”, assolutamente non esaustivo, di cui abbiamo reperito singolarmente le dimensioni:

<u>Nome ZAC con sparo</u>	<u>Estensi oni in Ha.</u>	<u>Fonte</u>	<u>Periodo di addestramento</u>
Valledifiordimonte (MC)	2.025	https://www.valledifiordimonte.it/valle-di-fiordimonte-caccia-addestramento.html Accesso agli atti	01 Febbraio - 31 Agosto
San Fiorano (PU)	1.300	https://www.turismovenatorio.it/ita/san_fiorano_riserva_di_caccia.html (estensione comunicata via telefonica)	Tutto l'anno
San Gabriele (MC)	737	Accesso agli atti	01 Febbraio - 31 Agosto
I Felceti (MC)	589	Accesso agli atti	01 Febbraio - 31 Agosto

Fonte delle Mattinane (MC)	725	Accesso agli atti	01 Febbraio - 31 Agosto
La Baraggia (BI)	351,38	Atto autorizzativo Regione Piemonte	Tutto l'anno con esclusione 15 aprile-15 agosto
La Centuriona (AL)	200	https://turismovenatorio.it/ita/la_centuriona_riserva_di_caccia_piemonte.html	Tutto l'anno
Rivergaro (PC)	300	https://turismovenatorio.it/ita/montefeltro_rivergaro_riserva_di_caccia.html	Tutto l'anno
Lavagnina (AL)	204	Bollettino Ufficiale Regione Piemonte	Dal 15 gennaio al 15 di maggio
Monteacuto Miogliola (AL)	224,16	Bollettino Ufficiale Regione Piemonte	Dal 15 gennaio al 30 giugno
Bonicelli (CN)	150	https://turismovenatorio.it/ita/tenuta_bonicelli_riserva_di_caccia.html (estensione ZAC con sparo comunicata via FB)	Tutto l'anno
Albera (AL)	225	Atto autorizzativo Regione Piemonte	Tutto l'anno
Borbona (RI)	300	Facebook	Tutto l'anno
Brussa (VE)	150	http://www.cacciainbrussa.it/pagina-992/Attivit%C3%A0-in-riserva.aspx	Tutto l'anno
Il Castellano (MC)	320	Contatto telefonico	Tutto l'anno



Turismo Venatorio

Caccia in Riserva ▾ Riserve di Caccia ▾ Selvaggina ▾

Regioni ▾ Tipologie di caccia ▾

Area Riservat

Contatti

diffusione dei galliformi, e siti di particolare attrattiva per gli ungulati.

All'interno della riserva di caccia La Centuriona, c'è il bellissimo palazzo di campagna, storico centro aziendale.

La riserva di caccia Agriturismo Venatoria La Centuriona rende disponibile agli appassionati anche un'ampia zona di **addestramento cani di tipo C** con sparo ove è possibile allenare i propri cani sui suddetti galliformi ai quali si aggiunge la quaglia.

Caratteristiche della riserva di caccia

- ✓ **TIPOLOGIA** - Agriturismo Venatoria
- ✓ **DIMENSIONE** - 600 ettari di cui 200 ettari destinati a zona C per addestramento cani
- ✓ **ALTIMETRIA** - da 200 m slm sino a 400 m slm

Fig. 6: sito web che pubblica il turismo venatorio nelle aziende italiane. Spesso si trovano più informazioni online che presso le amministrazioni

Il punto più importante non individuato dal Consiglio di Stato è quindi proprio l'abbattimento, deliberato o casuale, di esemplari in migrazione o in riproduzione su queste aree di decine, centinaia o migliaia di ettari. E' innegabile che tali habitat siano utilizzati da esemplari selvatici. Ora, se le ZAC con sparo fossero

autorizzate su superfici minimali, di 1 o 2 ettari, l'incontro fortuito e l'uccisione di un animale selvatico sarebbe un danno di entità trascurabile. Diverso è invece già per superfici superiori dove invece è certo che lo spazio naturale sia usato da esemplari selvatici, anche di specie identiche a quelle da allevamento liberate. Si tenga presente che nel momento in cui l'esemplare "puntato" dal cane si invola, è impossibile per il cacciatore nella frazione di secondo capire se si ha davanti un esemplare liberato o selvatico: l'abbattimento coinvolge entrambi.


Non è neanche chiaro per quale ragione si faccia richiesta e si autorizzino ZAC con sparo dell'estensione di centinaia di ettari, consapevoli dei rischi connessi all'incontro con esemplari in migrazione. Di fatto rimane il dubbio, come suggerito dalla L.A.C., che l'offerta venatoria sia proprio quella di "cacciare tutto l'anno" anche esemplari selvatici.

Sulla pagina Facebook della AATV "La Ghiandaia" (VC), provvista di ZAC con sparo, appaiono foto di quaglie (specie considerata *quasi minacciata* in Europa – European Red List 2021) abbattute solo in maggio-inizio giugno e agosto, proprio quando questa specie è in migrazione. In aggiunta questa AATV utilizza richiami elettroacustici notturni per attrarre gli animali nella ZAC con sparo, con l'effetto certo che anche esemplari in migrazione vengono attratti nell'area di sparo.

Al CABS, così come alla vigilanza volontaria del WWF, vengono continuamente segnalati casi di ZAC con sparo che utilizzano richiami elettroacustici nel periodo di migrazione della quaglia, trasformando di fatto queste ZAC in aree di "caccia di fatto alla quaglia". Il 5 maggio 2015 nella ZAC con sparo detta appunto "La Quaglia" nel messinese il Nucleo Operativo Antibraconaggio del vecchio C.F.S. realizzò un'operazione su segnalazione che portò alla denuncia di svariati cacciatori che dentro l'area, ma anche subito fuori, abbatterono in primavera quaglie con l'ausilio di un richiamo elettroacustico. Nella ZAC con sparo della AATV "la Baraggia", nell'agosto del 2022 sono stati rinvenuti richiami elettroacustici. Nella ZAC con sparo della AATV "la Ghiandaia" sono stati rimossi tre richiami elettroacustici nel maggio 2023 da parte dei Carabinieri forestale di Gattinara, ma solo dopo un anno di pressione affinché questo strumento venisse considerato illegale. Vi erano dubbi da parte della Polizia giudiziaria infatti se tali richiami dovessero considerati illegali, in quanto formalmente l'addestramento cani con sparo non costituisce "attività venatoria". Ci sono stati segnalati richiami elettroacustici nelle ZAC in Puglia e a Brescia, anche in aree di estensione di pochi ettari. Uno dei capovaccaï provvisti di radiocollare e seguiti da ISPRA ha dato il segnale di mortalità (l'animale è poi scomparso e il radiocollare rinvenuto sotto un cavalcavia) proprio mentre in estate sorvolava un'area ZAC con sparo in Basilicata di 50 ettari, dove erano attivi decine di cacciatori (informazione personale da ISPRA).



Fig. 7: pagina FB de La Ghiandaia con quaglie abbattute durante il periodo di migrazione delle selvatiche



A prescindere dalla buona fede o meno delle Aziende e dei cacciatori che le frequentano è a nostro avviso innegabile che un'attività di ricerca della selvaggina col cane e di sparo in aree naturali di media e grande estensione porti con sé la certezza dell'abbattimento di esemplari selvatici in migrazione o in riproduzione, a

maggior ragione se gli individui d'allevamento liberati appartengono alla stessa specie di quelli che vivono o transitano nello stesso habitat e nella stessa stagione dell'anno.

A tutti gli effetti, a prescindere dalle disquisizioni giurisprudenziali se sia formalmente attività di caccia o meno, le ZAC con sparo sono sostanzialmente aree in cui la caccia, cioè la ricerca e uccisione di esemplari di alcune specie di fauna selvatica, è permessa nel periodo di migrazione prenuziale e riproduzione della fauna selvatica.

La sentenza del Consiglio di Stato è debole anche nell'aspetto vigilanza "con rigorosa sanzione di ogni condotta efferativa". Considerando che a livello normativo nazionale non sussiste neppure l'obbligo di marcare gli esemplari allevati delle specie oggetto di rilascio nelle AATV, è impossibile finanche distinguere esemplari selvatici da esemplari nati in cattività. Ma anche quando venisse accertato l'abbattimento di una specie protetta/selvatica al cacciatore in sede giuridica andrebbe sempre e facilmente riconosciuta la giustificazione dell'errore in buona fede, perché proprio questo tipo di attività lascia ampio margine di spazio all'errore, o meglio, con la scusante della liberazione di esemplari di allevamento in uno spazio naturale, qualunque uccisione in esso di individui di aspetto simile (incluso il concetto di *look alike*), anche se selvatici, verrebbe considerato come errore.

A questo enorme vulnus si aggiunge poi la carenza di controlli a livello nazionale, già evidenziata nel 2017 dal Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. Secondo il piano la vigilanza ambientale in Italia è deficitaria, con un progressivo peggioramento per contrastare il quale si sarebbero dovute attuare delle misure. Ma né il ripristino degli effettivi della polizia provinciale, né la rimozione degli ostacoli legati alla concessione dei decreti alla vigilanza volontaria (azioni 1.2.1. e 1.2.2), ovvero due delle azioni urgenti, sono state realizzate.

La tabella che segue raccoglie le informazioni reperite in merito al numero e alle estensioni delle ZAC con sparo nelle regioni:

Regione	Estensione minima nota ZAC con sparo in ettari	Numero minimo ZAC	Note e fonti
Abruzzo	60	1	Nessun dato disponibile. Ricerca in FB
Alto Adige		0	Non sono autorizzate
Basilicata	643,56	24	PFV
Calabria	44	7	Dati fortemente incompleti
Campania	191,62	24	Dati parziali da PFV provinciali. Mancano le ZAC in aziende
Emilia Romagna	300	1	Dati non disponibili. Rinvenuta online una sola Zac con sparo a PC
Friuli Venezia Giulia			Anche se con sparo l'attività di addestramento cani è principalmente autorizzata durante la stagione venatoria
Lazio	700	2	Dati non disponibili. Rinvenute online solo

			Zac con sparo in due Aziende
Liguria	1.593,28	67	PFV
Lombardia			Nessun dato disponibile
Marche	11.761	11	Richiesta accesso atti
Molise	4.900	10	PFV
Piemonte	11.179,21	125	Dati parziali, ricerca online. Manca tutta la provincia di Biella
Puglia	1.361,41	51	
Sardegna	3661,98	84	
Sicilia	647,96	17	Atti dirigenziali parziali
Toscana	(Pi)585; 990,23 (FI)	(PI)17, (FI) 21	PFV provinciali Pisa e Firenze
Trentino		0	Non sono autorizzate
Umbria	430,09	21	PFV regionale, escluse le aziende
Val d'Aosta		0	Non sono autorizzate
Veneto	1.811,52	58	Accesso agli atti per ZAC in ATC, oltre a una in AATV online
TOTALE	39.285,63	541	



Fig. 8: ZAC con sparo la Borbona di Federaccia in provincia di Rieti.



Anche in questo caso i numeri raccolti sono parziali e coprono una piccola parte della realtà sul territorio. Stimiamo che in Italia vi siano fra i 70.000 e i 100.000 ettari di territorio aperti all'addestramento cani con sparo.

CONCLUSIONE

A nostro appare evidente come la possibilità di realizzare ZAC (con o senza sparo) nel periodo di migrazione prenuziale e di riproduzione della fauna apra legalmente la strada a comportamenti dannosi per la fauna selvatica in termini di disturbo, ma anche di uccisione di esemplari selvatici tanto accidentale, quanto voluta, dal momento che il semplice atto di liberazione di esemplari allevati in cattività funge da lasciapassare per ogni tipo di abbattimento di esemplari della stessa specie o specie simili.

In questo senso la normativa italiana, non disciplinando in un quadro temporale l'addestramento cani, viola due articoli della Direttiva Uccelli.

Nel contesto della caccia l'addestramento cani è un'attività che si può anche considerare come portatrice di un valore positivo, in quanto modera l'istinto predatore del cane e gli permette di selezionare la preda.

Questo valore positivo è però annullato dalla libertà che la normativa e le scelte delle amministrazioni permettono nella scelta dei tempi (e dei luoghi), al punto da trasformarla in una forma addizionale di disturbo e mortalità per la fauna selvatica.

Eppure l'opzione esiste ed è facilmente applicabile: l'addestramento cani va esercitato unicamente durante la stagione di caccia.